Confronto delle disposizioni legali - Tabella sinottica

Il 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le disposizioni del progetto di revisione «Modernizzazione della vigilanza» (FF 2022 1563). Nella presente tabella sinottica vengono già indicate quali «Diritto vigente» e contrassegnate con la lettera «n» anteposta all'acronimo della legge (p. es. nLAVS). Il 15 settembre 2023 il Consiglio federale ha inoltre adottato il messaggio concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno). Le modifiche che si riferiscono agli articoli di questa revisione sono contrassegnati con la lettera «D» (p. es. «D-LIPG»).

Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) - Nuova legge

Diritto vigente	Nuovo diritto
	Sezione 1: Disposizioni generali
	Art. 1 Oggetto
	La presente legge disciplina lo sviluppo e la gestione di una piattaforma per la comunicazione elettronica nonché i sistemi d'informazione nazionali per le seguenti assicurazioni sociali:
	a. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS);
	b. assicurazione per l'invalidità (AI);
	c. prestazioni complementari;
	d. indennità di perdita di guadagno (IPG);
	e. assegni familiari.
	Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto con le singole leggi sulle assicurazioni sociali Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate in leggi federali di cui al capoverso 1, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
	Art. 3 Organi esecutivi
	1 Sono considerati organi esecutivi ai sensi della presente legge:
	a. le casse di compensazione cantonali;
	b. le casse di compensazione professionali;
	c. la Cassa federale di compensazione;

d. la Cassa svizzera di compensazione; e. gli uffici Al cantonali;
f. l'Ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero;
g. l'Ufficio centrale di compensazione (UCC);
 h. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).
² Le casse di compensazione cantonali non sono considerate organi esecutivi ai sensi del capoverso 1 lettera a laddove svolgono i loro compiti conformemente all'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).
Sezione 2: Piattaforme
Art. 4 Piattaforme per lo scambio elettronico di dati ¹ L'UCC sviluppa e gestisce una piattaforma che garantisca la sicurezza dello scambio elettronico di dati e della comunicazione elettronica nelle assicurazioni sociali.
² Se non utilizzano la piattaforma di cui al capoverso 1, gli organi esecutivi sviluppano e gestiscono un'altra piattaforma per lo svolgimento delle loro procedure in materia di assicurazioni sociali.
³ Lo scambio di dati tra le piattaforme di cui ai capoversi 1 e 2 è garantito mediante interfacce di collegamento. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici per le interfacce. Può delegare questo compito all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Aut F Francisco della ciattafacca
Art. 5 Funzioni delle piattaforme
Le piattaforme devono offrire le seguenti funzioni:

 b. accesso, per gli utenti autorizzati, ai sistemi d'informazione collegati alle piattaforme tramite interfacce;
c. gestione degli indirizzi elettronici degli utenti;
d. determinazione univoca dei momenti della trasmissione e del recapito;
e. scambio elettronico di dati sicuro e comunicazione elettronica sicura e semplice:
 tra gli assicurati e gli organi esecutivi e altre autorità,
tra gli organi esecutivi e altre autorità e terzi,
3. tra gli organi esecutivi,
4. tra le autorità;
f. richiamo di informazioni generali sulle assicurazioni sociali liberamente disponibili sulle piattaforme.
Art. 6 Obbligo di comunicazione elettronica e di scambio elettronico di dati
¹ In deroga all'articolo 37 <i>a</i> LPGA , per lo scambio di dati concernenti gli assicurati con gli organi esecutivi sono tenuti a utilizzare una piattaforma ai sensi dell'articolo 4 i seguenti organi e le seguenti persone:
a. gli altri organi esecutivi e altre autorità;
 b. le persone che agiscono a titolo professionale ai sensi dell'articolo 47a capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
c. le persone che forniscono prestazioni a carico di un'assicurazione sociale di cui all'articolo 1 o su incarico della medesima;
d. le persone domiciliate all'estero, salvo se designano un recapito in Svizzera oppure se il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzano l'organo esecutivo a recapitare documenti direttamente nello Stato in questione.
² Se sono inviati documenti cartacei, l'organo esecutivo impartisce, in deroga
all'articolo 29 capoverso 3 LPGA, un termine adeguato per la trasmissione

Art. 49d nLAVS – Modernizzazione della vigilanza ¹ L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di: a. assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l'articolo 50c; b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione di una rendita. ² Vi registra: a. gli assicurati e i loro numeri AVS; b. le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;	per via elettronica, con l'indicazione che altrimenti la trasmissione non è considerata avvenuta. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di cui al capoverso 1. Art. 7 Scambio elettronico di dati su richiesta Le persone cui non si applica l'articolo 6 capoverso 1 possono richiedere che la comunicazione con loro avvenga per via elettronica tramite una piattaforma. In questo caso devono indicare sulla piattaforma un indirizzo elettronico secondo l'articolo 5 lettera c. Art. 8 Applicabilità della LCEG Gli articoli 19, 20, 22–24, 26, 29 e 30 della legge federale del concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sono applicabili alle piattaforme ai sensi della presente legge. Sezione 3: Altri sistemi d'informazione della Confederazione Art. 9 Sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati» L'UCC sviluppa e gestisce il sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati», allo scopo di: a. riunire i conti individuali di un assicurato; b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione o di calcolo anticipato provvisorio di una rendita AVS.
a. gli assicurati e i loro numeri AVS;	provvisorio di una rendita AVS.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Art. 49d nLAVS - Modernizzazione della vigilanza

- ¹ L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di:
 - a. assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l'articolo 50c;
 - b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione di una rendita.
- ² Vi registra:
 - a. gli assicurati e i loro numeri AVS;
 - b. le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
 - c. i numeri d'assicurato esteri necessari per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
- ³ L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione degli organi di cui agli articoli 50*b* capoverso 1 e 153*c* capoverso 1 i dati necessari.

Art. 10 Sistema d'informazione per i numeri AVS

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per l'AVS, allo scopo di:

- a. assegnare, comunicare, controllare, amministrare e utilizzare sistematicamente numeri AVS secondo l'articolo 50*c* LAVS;
- b. registrare i numeri d'assicurato esteri necessari per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

Art. 49c nLAVS – Modernizzazione della vigilanza

- ¹ L'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 tiene un registro centrale delle prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di prestazioni estere, allo scopo di:
 - a. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
 - b. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse;
 - c. agevolare l'adeguamento delle prestazioni in denaro.

² Vi registra:

- a. le prestazioni in denaro correnti;
- i decessi e i cambiamenti di stato civile degli aventi diritto a rendite nonché, se disponibile, la data di nascita del coniuge o del partner registrato.

Art. 11 Sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti

L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di rendite estere, allo scopo di:

- a. registrare e adeguare le prestazioni in denaro;
- b. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
- c. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse.

³ L'Ufficio centrale di compensazione notifica i decessi e i cambiamenti di stato civile alle casse di compensazione e mette a disposizione degli organi di cui all'articolo 50 <i>b</i> capoverso 1 i dati necessari.	
Art. 66 <i>b</i> LAI	Art. 12 Sistemi d'informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell'AVS/AI
¹ L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS) tiene un registro dei	
beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.	L'UCC sviluppa e gestisce sistemi d'informazione per i conteggi e i controlli delle prestazioni e dei provvedimenti di accertamento dell'AVS/AI, allo scopo di:
² Gli uffici dell'AI, le casse di compensazione e l'ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.	 a. tenere un registro delle persone che forniscono prestazioni per l'AVS/AI e dei beneficiari di prestazioni dell'AVS/AI, contenente anche le informazioni sulle prestazioni assegnate, nonché un registro di tutte le fatture pagate o respinte per prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS/AI;
supersuu.	 b. trasmettere e verificare le fatture delle persone che forniscono prestazioni per l'AVS/AI e quelle dei beneficiari di prestazioni;
	 c. evadere in modo sicuro, strutturato e automatizzato le richieste di restituzione di prestazioni fatte valere nei confronti di persone che forniscono prestazioni per l'AVS/AI e di beneficiari di prestazioni;
	d. evitare pagamenti indebiti.
(Disposizioni attualmente figuranti in parte nella LPGA e nella LAI)	Art. 13 Sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti
	L'UCC sviluppa e gestisce sistemi d'informazione per rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, allo scopo di:
	 a. elaborare, trasmettere e memorizzare rapporti e perizie o altri dati relativi agli accertamenti, in relazione alle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all'articolo 1;
	b. permettere l'interazione tra gli organi esecutivi e le persone che forniscono prestazioni per le assicurazioni sociali di cui all'articolo 1, i

	datori di lavoro e altre persone o organi, per quanto sia necessaria per l'accertamento del diritto a prestazioni o per l'esecuzione di prestazioni;
	c. attribuire mandati per perizie mediche;
	d. tenere un elenco dei periti incaricati di svolgere perizie mediche;
	e. raccogliere e memorizzare dati per la garanzia della qualità;
	f. acquisire e memorizzare le registrazioni dei colloqui tra l'assicurato e il perito effettuate su supporto audio secondo l'articolo 44 capoverso 6 LPGA;
	g. acquisire e memorizzare altri dati multimediali.
	Art. 14 Sistema d'informazione per le indennità di perdita di guadagno
	L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), allo scopo di:
	a. evitare riscossioni abusive di prestazioni;
	b. garantire la trasparenza sulle prestazioni riscosse secondo la LIPG;
	c. migliorare la qualità dei dati secondo la LIPG;
	d. predisporre una base di dati per analisi statistiche.
Art. 21 ^{bis} cpv. 1 D-LIPG (Digitalizzazione delle IPG)	Art. 15 Sistema d'informazione per le persone prestanti servizio
1 L'Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d'informazione che permette alle persone prestanti servizio di esercitare il loro diritto all'indennità.	L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per le persone prestanti servizio ai sensi dell'articolo 1a capoverso 5 LIPG, allo scopo di permettere a queste persone di esercitare per via elettronica il diritto alle indennità di perdita di guadagno.
Art. 26 <i>b</i> LPC	Art. 16 Sistema d'informazione per le prestazioni complementari
L'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 LAVS gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari (sistema d'informazione sulle PC), in particolare per garantire	L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari, allo scopo di:
Templement (electrical a mismazione sano i o), in parassialo poi garantilo	a. garantire la trasparenza sulle prestazioni complementari riscosse;

la trasparenza riguardo alle prestazioni complementari versate e sostenere gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 nell'esecuzione della presente legge.	b. sostenere gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC nell'esecuzione della LPC.
Art. 21a LAFam	Art. 17 Sistema d'informazione per gli assegni familiari
L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:	L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per gli assegni familiari, allo scopo di:
a. prevenire il cumulo di assegni familiari secondo l'articolo 6;	 a. evitare il cumulo di assegni familiari secondo l'articolo 6 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam);
b. creare trasparenza sugli assegni familiari versati;	b. garantire la trasparenza sugli assegni familiari riscossi;
c. assistere i servizi di cui all'articolo 21c nell'esecuzione della presente legge;	c. sostenere gli organi di cui all'articolo 21 <i>c</i> LAFam nell'esecuzione della LAFam;
d. informare la Confederazione e i Cantoni e fornire i dati necessari alle rilevazioni statistiche.	d. fornire informazioni alla Confederazione e ai Cantoni e mettere a disposizione i dati necessari per le rilevazioni statistiche dirette.
	Art. 18 Sistema d'informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per la determinazione dello statuto giuridico in materia di contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa, allo scopo di:
	a. stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa dipendente o indipendente;
	 b. garantire il coordinamento reciproco tra le casse di compensazione competenti e tra queste e l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
	Art. 19 Sistema d'informazione per i casi di regresso
	L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per i casi di regresso, allo scopo di:
	a. trattare per via elettronica i casi di regresso;
	 b. garantire uno scambio di dati sicuro e automatizzato in relazione ai casi di regresso tra l'UFAS, i servizi di regresso regionali, l'INSAI, l'UCC, gli uffici AI e le casse di compensazione;

	c. permettere la trasmissione di dati a terzi responsabili e ad assicuratori di responsabilità civile in Svizzera e all'estero al fine di motivare le pretese di regresso.
Art. 141 ^{bis} OAVS 1 II sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali è finalizzato alla registrazione e al trattamento delle richieste di prestazioni nonché allo scambio dei relativi dati tra le istituzioni competenti e l'organismo di collegamento. 2 II sistema d'informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.	 Art. 20 Sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali L'UCC sviluppa e gestisce un sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali, allo scopo di: a. trattare le richieste di prestazioni; b. permettere lo scambio di dati relativi alle richieste di prestazioni tra le istituzioni competenti e l'organismo di collegamento di cui all'articolo 75a LPGA; c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione di prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
Art. 141quater OAVS 1 Il sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo è finalizzato alla determinazione della legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS e allo svolgimento dei relativi compiti amministrativi. 2 Il sistema d'informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione dell'assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.	 Art. 21 Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali L'UFAS sviluppa e gestisce un sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo, allo scopo di: a. determinare la legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS; b. svolgere compiti amministrativi; c. permettere lo scambio dei dati necessari per la determinazione dell'assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
Art. 75 <i>b</i> LPGA 1 II Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero, in particolare dei necessari punti d'accesso elettronici e delle interfacce tra il sistema di scambio di dati nazionale e quello internazionale.	Art. 22 Sistemi d'informazione per lo scambio elettronico di dati con l'estero 1 Gli organi federali competenti di cui all'articolo 75b capoverso 1 LPGA sviluppano e gestiscono sistemi d'informazione per lo scambio elettronico di dati con l'estero allo scopo di permettere agli organi designati all'articolo 75a

² Gli organi federali di cui al capoverso 1 possono accordare agli organi di cui all'articolo 75 <i>a</i> l'accesso ai dati del settore di loro competenza mediante procedura di richiamo.	LPGA di scambiare per via elettronica i dati necessari per l'esecuzione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale. 2 L'infrastruttura, la sua gestione e il suo finanziamento sono retti dagli articoli 75b e 75c LPGA.
Art. 49b nLAVS – Modernizzazione della vigilanza	Art. 23 Utilizzo di sistemi d'informazione da parte degli organi esecutivi per l'adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.	Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi di cui all'articolo 3, alle casse di compensazione cantonali nell'esecuzione della LAF e alle casse di compensazione per assegni familiari di cui all'articolo 14 LAFam l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Art. 24 Sviluppo e gestione di sistemi d'informazione da parte di terzi L'UCC può delegare a terzi lo sviluppo e la gestione di singoli sistemi d'informazione.
	Sezione 4: Protezione dei dati
	1 I dati contenuti nella piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso 1 e negli altri sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–22 devono essere conservati e trattati in Svizzera secondo il diritto svizzero. L'UCC e l'UFAS sono responsabili per la protezione dei dati dei sistemi d'informazione da essi gestiti. I terzi incaricati dall'UCC o dall'UFAS della gestione di singoli sistemi d'informazione e che ricevono accesso ai dati devono essere assoggettati al diritto svizzero e avere sede o domicilio in Svizzera. 2 L'UCC e l'UFAS possono trattare, per quanto necessario, i dati personali contenuti nella piattaforma e negli altri sistemi d'informazione, compresi i dati degni di particolare protezione, al fine di gestire la piattaforma e gli altri sistemi d'informazione in modo tale da permettere agli organi incaricati di

	applicare le leggi sulle assicurazioni sociali o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione di adempiere i compiti conferiti loro dalle singole leggi sulle assicurazioni sociali. 3 L'UFAS, l'UCC e gli altri organi esecutivi possono trattare e comunicare agli organi autorizzati i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti. 4 L'UFAS è autorizzato a utilizzare i dati dei sistemi d'informazione ai sensi della presente legge per svolgere tutti i lavori statistici previsti dalla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.
	Sezione 5: Finanziamento
Art. 95 cpv. 3 nLAVS – Modernizzazione della vigilanza → Base legale per il finanziamento dei sistemi d'informazione	Art. 26 Finanziamento della piattaforma 1 II Fondo di compensazione AVS di cui all'articolo 107 LAVS, il Fondo di compensazione AI di cui all'articolo 79 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e il Fondo di compensazione IPG di cui all'articolo 28 LIPG rimborsano all'UCC le spese per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso 1. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi in funzione dell'utilizzo della piattaforma da parte delle rispettive assicurazioni sociali. 2 La Confederazione assume le spese per gli assegni familiari secondo la LAF e la LAFam in funzione dell'utilizzo della piattaforma da parte degli assicurati.
Art. 95 cpv. 3 nLAVS — Modernizzazione della vigilanza, in parte anche in combinato disposto con l'art. 66 cpv. 1 lett. h nLAI → Base legale per il finanziamento dei sistemi d'informazione	 Art. 27 Finanziamento degli altri sistemi d'informazione della Confederazione 1 Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei seguenti sistemi d'informazione: a. i sistemi d'informazione di cui agli articoli 9, 11 e 18; b. il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, nella misura della quota di utilizzo connessa all'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG.

² Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione Al rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 12, 13 e 19.

³ Nel quadro dell'articolo 95*a* LAVS, il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 20 e 21.

⁴ Nel quadro dell'articolo 95 capoverso 1 lettera a LAVS, il Fondo di compensazione IPG rimborsa all'UCC le spese derivanti dallo sviluppo e dalla gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 14 e 15.

⁵ Proporzionalmente all'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali partecipano:

- a. il Fondo di compensazione Al alle spese per i sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1 e 3;
- b. il Fondo di compensazione AVS alle spese per i sistemi d'informazione di cui al capoverso 2;
- c. il Fondo di compensazione IPG alle spese per il sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

⁶ La Confederazione finanzia:

- a. il sistema d'informazione di cui all'articolo 10, nella misura della quota di utilizzo non connessa all'esecuzione dell'AVS, dell'AI e delle IPG;
- b. il sistema d'informazione per le prestazioni complementari di cui all'articolo 16;
- c. il sistema d'informazione per gli assegni familiari di cui all'articolo 17.

⁷ I fondi di compensazione partecipano proporzionalmente alle spese per la gestione dei sistemi d'informazione di cui ai capoversi 1–3 e la Confederazione a quelle del sistema d'informazione di cui all'articolo 10. Il Consiglio federale fissa la quota a carico dei singoli fondi e della Confederazione in funzione dell'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

Art. 50 <i>b</i> cpv. 2 LAVS	Art. 28 Partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare
² Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.	Gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare partecipano alle spese per la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 9 e 10.
	6 Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 49e nLAVS – Modernizzazione della vigilanza	Art. 29 Disposizione di esecuzione
Il Consiglio federale disciplina: a. la responsabilità per la protezione dei dati;	Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
b. i dati da registrare e da comunicare;	
c. i termini di conservazione;	
d. l'accesso ai dati;	
e. la collaborazione fra gli utenti;	
f. la sicurezza dei dati;	
g. la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.	
	Art. 30 Disposizione transitoria
	L'UCC e l'UFAS effettuano gli adeguamenti necessari derivanti per essi dagli articoli 4 e 9–22 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
	Art. 31 Modifica di altri atti normativi
	La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.
	Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Diritto vigente	Nuovo diritto
Art. 29 Rivendicazione del diritto alle prestazioni	Art. 29 cpv. 2 e 3
2 Gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante.	² Gli assicuratori sociali mettono gratuitamente a disposizione i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante. I recapiti elettronici vanno effettuati tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.
³ Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.	³ Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta, caricata sulla piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nella pertinente legge sulle assicurazioni sociali o inoltrata a tale servizio.
	Art. 37a Forma dell'invio degli atti (nuovo)
	Gli atti possono essere inviati su carta o per via elettronica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali.
Art. 38 Computo e sospensione dei termini	Art. 38 cpv. 2 ^{ter} (nuovo)
	^{2ter} In caso di recapito tramite una piattaforma riconosciuta per la trasmissione di documenti elettronici, la notificazione è considerata avvenuta al momento indicato sulla ricevuta di richiamo, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione all'indirizzo del destinatario registrato sulla piattaforma.
Art. 39 Osservanza dei termini	Art. 39 Osservanza dei termini in caso di recapito su carta
	l

	Art. 39a Osservanza dei termini in caso di recapito per via elettronica (nuovo)
	¹ In caso di trasmissione per via elettronica dell'atto, per il rispetto del termine è determinante il momento indicato sulla ricevuta di entrata In caso di irraggiungibilità di una piattaforma è applicabile l'articolo 26 della legge federale del concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia.
	² Il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti trasmessi per via elettronica.
	³ L'autorità può chiedere l'inoltro successivo di documenti cartacei se:
	a. a causa di problemi tecnici vi è il rischio che il trattamento non sia possibile entro un termine utile; o
	b. questo è necessario per verificare l'autenticità dei documenti o per impiegarli in altro modo.
Art. 46 Gestione degli atti	Art. 46 cpv. 2 (nuovo)
	² Gli organi esecutivi di cui all'articolo 3 della legge federale del sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) gestiscono e trasmettono tutti gli atti in forma digitale. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 49 Decisione	Art. 49 cpv. 1 ^{bis} (nuovo)
	^{1bis} Le decisioni possono essere notificate con validità giuridica tramite una piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici riconosciuta nelle leggi sulle assicurazioni sociali. La decisione è notificata tramite la piattaforma soltanto se l'assicurato lo ha richiesto e ha indicato un indirizzo elettronico sulla piattaforma.
Art. 55 Regole particolari di procedura	Art. 55 cpv. 1 e 1 ^{bis}

¹ Le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. ^{1bis} Il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la	assicurazioni sociali non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
presente legge	1bis Abrogato

Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
Capo primo: Applicabilità della LPGA	Capo primo: Applicabilità della LPGA e della LSIAS
	Art. 1 cpv. 3 e 4
	³ La legge federale del sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.
	⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA. G.
Art. 49a cpv. 3 nLAVS – Modernizzazione della vigilanza	Art. 49a cpv. 3 nLAVS
³ Le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi elaborano norme per l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 72 <i>a</i> capoverso 2 lettera b.	Abrogati
Art. 49b nLAVS – Modernizzazione della vigilanza	Art. 49b nLAVS
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.	Abrogato

Art. 49c nLAVS – Modernizzazione della vigilanza	Art. 49c nLAVS
1 L'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 tiene un registro centrale delle prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di prestazioni estere, allo scopo di:	Abrogato
a. evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;	
b. garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse;	
c. agevolare l'adeguamento delle prestazioni in denaro.	
² Vi registra:	
a. le prestazioni in denaro correnti;	
 b. i decessi e i cambiamenti di stato civile degli aventi diritto a rendite nonché, se disponibile, la data di nascita del coniuge o del partner registrato. 3 L'Ufficio centrale di compensazione notifica i decessi e i cambiamenti di stato civile alle casse di compensazione e mette a disposizione degli organi di cui all'articolo 50b capoverso 1 i dati necessari. 	
Art. 49 <i>d</i> nLAVS – Modernizzazione della vigilanza	Art. 49d nLAVS
¹ L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di:	Abrogato
a. assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l'articolo 50 <i>c</i> ;	
 b. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione di una rendita. Vi registra: 	
a. gli assicurati e i loro numeri AVS;	
 b. le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato; 	
c. i numeri d'assicurato esteri necessari per l'esecuzione di convenzioni	

internazionali di sicurezza sociale.

³ L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione degli organi di cui agli articoli 50 <i>b</i> capoverso 1 e 153 <i>c</i> capoverso 1 i dati necessari.	
Art. 49e nLAVS – Modernizzazione della vigilanza	Art. 49e nLAVS
Il Consiglio federale disciplina:	Abrogato
a. la responsabilità per la protezione dei dati;	
b. i dati da registrare e da comunicare;	
c. i termini di conservazione;	
d. l'accesso ai dati;	
e. la collaborazione fra gli utenti;	
f. la sicurezza dei dati;	
 g. la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare. 	
	Art. 49f lettera h (nuova)
	h. poter utilizzare conformemente allo scopo previsto i sistemi d'informazione di cui agli articoli 4 e 9–23 LSIAS.
Art. 50a Comunicazione di dati	Art. 50a cpv. 1 lett. d ^{ter} (nuova)
	dter. alle autorità fiscali, se per tre anni consecutivi non è stata inoltrata alcuna dichiarazione d'imposta e i dati sono necessari per determinare il reddito soggetto all'AVS degli ultimi cinque anni al fine di verificare la correttezza dell'imposizione fiscale;
Art. 50 <i>b</i> cpv. 1 Procedura di richiamo	Art. 50b, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e d
1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):	Accesso ai sistemi d'informazione 1 Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–11 LSIAS:
 a. l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio; 	b. le casse di compensazione, gli uffici AI, l'UCC e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI;

- b. le casse di compensazione, gli uffici dell'Al e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI;
- c. gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
- d. l'assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.

d. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.

Art. 71 nLAVS - Modernizzazione della vigilanza

⁴ L'Ufficio centrale è responsabile della gestione e dell'ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49*c*) e del registro degli assicurati (art. 49*d*).

4bis Su domanda, e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi competenti per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'assicurazione per l'invalidità, le indennità di perdita di guadagno e gli assegni familiari nell'agricoltura, l'Ufficio centrale può sviluppare e gestire un sistema d'informazione che consente agli assicurati di trasmettere dati agli organi esecutivi e a questi ultimi di scambiarsi dati tra loro.

Art. 71 cpv. 4, 4bis e 5bis

⁴ L'UCC informa le casse di compensazione dei decessi e dei cambiamenti di stato civile.

4bis Abrogato

^{5bis} Il Consiglio federale può prevedere che l'UCC, nell'adempimento di questi compiti, registri dati nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 9–18 e 20 LSIAS, compresi dati personali degni di particolare protezione, che gli sono stati comunicati:

- a. dall'assicurato;
- b. in virtù dell'articolo 50*a* capoverso 1, da altri organi incaricati dell'esecuzione della presente legge;
- c. da persone che forniscono prestazioni a carico dell'assicurazione o su incarico della medesima.

Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
Capitolo 1: Applicabilità della LPGA	Capitolo 1: Applicabilità della LPGA e della LSIAS
	Art. 1 cpv. 3 e 4
	³ La legge federale del sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.
	⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.
Art. 66 nLAI – Modernizzazione della vigilanza	Art. 66 cpv. 1 lett. a, b e h
1 Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:	¹ Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:
a. i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);	a. i sistemi d'informazione (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
b. i registri (art. 49 <i>c</i> –49 <i>e</i> LAVS);	b. <i>Abrogata</i>
c. il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);	
d. l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS);	
e. i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);	
f. le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);	
g. l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS);	
h. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS).	h. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 e 95 <i>a</i> LAVS).
Art. 66 <i>b</i> nLAI – Modernizzazione della vigilanza	Art. 66b cpv. 1, 2, 2 ^{bis} , 2 ^{ter} e 3
Accesso ai sistemi d'informazione	
¹ L'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS ¹) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali	¹ Abrogato

¹ RS **831.10**

prestazioni. Il registro e l'elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni.

1bis II Fondo di compensazione Al indennizza all'Ufficio centrale di compensazione i costi della gestione e dello sviluppo del registro e dell'elenco.2

2 Gli uffici dell'Al, le casse di compensazione e l'ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all'elenco summenzionati, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2bis L'Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d'informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni. 3

^{2ter} Gli uffici AI e le casse di compensazione possono, mediante procedura di richiamo, accedere al sistema d'informazione per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.

³ Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

² L'Ufficio centrale di compensazione, gli uffici Al, le casse di compensazione e l'UFAS possono accedere ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 12 LSIAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAVS.

^{2bis} Possono accedere ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 13 LSIAS i sequenti organi e persone:

- a. gli uffici AI, l'Ufficio centrale di compensazione e l'UFAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b. i fornitori di prestazioni, i periti, i datori di lavoro nonché altre persone e altri organi per l'elaborazione, la trasmissione e il richiamo dei loro rapporti e delle loro perizie o di altri dati relativi agli accertamenti nell'ambito dell'accertamento del diritto a prestazioni e dell'esecuzione di prestazioni;
- c. la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferitile;
- d. l'assicurato e le autorità decisionali, per le registrazioni su supporto audio, durante le procedure e fino al passaggio in giudicato della decisione.

^{2ter} Gli uffici Al e le casse di compensazione possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 20 LSIAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.

³ Abrogato

Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1). Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5137; FF **2018** 1303).

Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
Capitolo 1: Applicabilità della LPGA	Capitolo 1: Applicabilità della LPGA e della LSIAS
	Art. 1 cpv. 3 e 4
	³ La legge federale del sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.
	⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.
	Art. 26 cpv. 2 ² Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 e l'Ufficio centrale di compensazione possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 11 LSIAS per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LAVS.
Art. 26b Sistema d'informazione sulle PC	Art. 26b
L'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 LAVS gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari (sistema d'informazione sulle PC), in particolare per garantire la trasparenza riguardo alle prestazioni complementari versate e sostenere gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 nell'esecuzione della presente legge.	Abrogato
	Art. 26c, rubrica e cpv. 1
	Diritti di accesso
	¹ Possono accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 16 LSIAS, per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LAVS, i seguenti organi:
	a. gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2;

b. l'Ufficio centrale di compensazione;
c. l'UFAS.

Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
Art. 1	Art. 1 cpv. 3 (nuovo)
	³ Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGA se adempie le condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
Art. 1	Art. 1 cpv. 3 (nuovo)
	³ Gli assicuratori possono mettere a disposizione degli assicurati una piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGA se adempie le condizioni previste dall'articolo 6 <i>a</i> capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
Art. 1	Art. 1 cpv. 3 (nuovo)

³ L'assicurazione militare può mettere a disposizione degli assicurati una
piattaforma elettronica per la trasmissione di documenti elettronici. La
piattaforma è considerata riconosciuta ai sensi della LPGA se adempie le
condizioni previste dall'articolo 6a capoverso 4 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
Capo primo: Applicabilità della LPGA	Capo primo: Applicabilità della LPGA e della LSIAS
	Art. 1 cpv. 3 e 4
	³ La legge federale del sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile con le sue deroghe alla LPGA.
	⁴ Nel quadro della presente legge le piattaforme di cui all'articolo 4 LSIAS sono considerate quali piattaforme riconosciute ai sensi della LPGA.
Art. 21 cpv. 2 nLIPG – Modernizzazione della vigilanza	Art. 21 cpv. 2 lett. a e b
² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:	² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS concernenti:
a. i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);	a. i sistemi d'informazione (art. 49a e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
b. il registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c LAVS);	b. Abrogata
c. l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS);	
d. i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);	
e. le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);	
f. l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS).	
Art. 21 ^{bis} cpv. 1 e 2 D-LIPG	Art. 21bis cpv. 1 e 2, parte introduttiva e lett. f e g

¹ L'Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d'informazione che permette alle persone prestanti servizio di esercitare il loro diritto all'indennità.	¹ Abrogato
 ² I dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l'esercizio del diritto all'indennità sono trattati nel sistema d'informazione. Essi sono messi a disposizione dalla persona prestante servizio o ripresi da uno dei seguenti registri: f. il registro degli assicurati di cui all'articolo 49<i>d</i> della legge federale del 20 dicembre 194614 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; g. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a–21e) della legge del 24 marzo 200615 sugli assegni familiari. 	² I dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l'esercizio del diritto all'indennità sono trattati dall'UCC nel sistema d'informazione di cui all'articolo 15 LSIAS. Essi sono messi a disposizione dalle persone prestanti servizio o ripresi da uno dei seguenti registri: f. il sistema d'informazione di cui all'articolo 9 LSIAS; g. il sistema d'informazione di cui all'articolo 17 LSIAS.

Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
I. Applicabilità della LPGA	I. Applicabilità della LPGA e della LSIAS
	Art. 1 cpv. 2 (nuovo)
	² La legge federale del sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali
	(LSIAS) è applicabile, eccettuati gli articoli 3, 4 capoverso 2 e 6–8.

Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam). Modifica

Diritto vigente	Nuovo diritto
Capitolo 1: Applicabilità della LPGA	Capitolo 1: Applicabilità della LPGA e della LSIAS
	Art. 1 cpv. 3
	³ La legge federale del sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) è applicabile, eccettuati gli articoli 3, 4 capoverso 2 e 6–8.
	Capitolo 3a: Sistema d'informazione per gli assegni familiari

Art. 21a Scopo	Art. 21a
L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:	Abrogato
a. prevenire il cumulo di assegni familiari secondo l'articolo 6;	
b. creare trasparenza sugli assegni familiari versati;	
 c. assistere i servizi di cui all'articolo 21c nell'esecuzione della presente legge; 	
 d. informare la Confederazione e i Cantoni e fornire i dati necessari alle rilevazioni statistiche. 	
Art. 21 <i>b</i> Accesso ai dati	Art. 21b cpv. 1 e 3 (nuovo)
	¹ Sono autorizzati ad accedere al sistema d'informazione di cui all'articolo 17 LSIAS i seguenti servizi:
	a. la casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14;
	 b. le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione;
	c. le casse di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità;
	 d. i servizi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa;
	e. i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;
	f. le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all'articolo 17 capoverso 2;
	g. l'UFAS, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 della presente legge e all'articolo 72 capoverso 1, primo periodo LAVS;

	h. la Segreteria di Stato dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione;
	i l'Ufficio centrale di compensazione, per quanto necessario per la gestione materiale del sistema d'informazione di cui all'articolo 17 LSIAS.
	³ La piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso 1 LSIAS mette a disposizione dell'assicurato informazioni relative al suo diritto agli assegni familiari. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono messe a disposizione per essere consultate.
	Art. 21c Obbligo di notifica
	I servizi di cui all'articolo 21 <i>b</i> capoverso 2 lettere a–d notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del sistema d'informazione di cui all'articolo 18 LSIAS.
Art. 21 <i>d</i> Finanziamento	Art. 21d
Il registro degli assegni familiari è finanziato dalla Confederazione.	Abrogato
Art. 25 Applicabilità della legislazione sull'AVS	Art. 25 lett. a
Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia: a. al trattamento di dati personali (art. 49a LAVS);	Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia:
a. ai trattamento di dati personali (art. 49a LAVO),	a. ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1 e 2 e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);